



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO ATTIVITA' ISTITUZIONALE

EDIZIONE 2017

(Consiglio Generale 8 marzo 2017)

REGOLAMENTO ATTIVITA' ISTITUZIONALE

TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Oggetto

TITOLO II – PRINCIPI GENERALI

Art. 2 – Scopi

Art. 3 – Modalità operative

TITOLO III – ATTIVITA' DEGLI ORGANI

Art. 4 – Collaborazione

Art. 5 – Consiglio Generale

Art. 6 – Consiglio di Amministrazione

Art. 7 – Commissione consultiva per l'attività erogativa

Art. 8 – Struttura operativa

TITOLO IV – STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 9 – Documento programmatico pluriennale

Art. 10 – Documento programmatico previsionale annuale

TITOLO V – MODALITA' OPERATIVE

Art. 11 – Progetti propri della Fondazione

Art. 12 – Progetti di terzi

Art. 13 – Impegni pluriennali

Art. 14 – Ulteriori modalità operative

TITOLO VI – PROGETTI DI TERZI: DESTINATARI E MODALITA' DI INTERVENTO

Art. 15 – Destinatari degli interventi

Art. 16 – Soggetti esclusi

Art. 17 – Azioni informative per l'accesso agli interventi

TITOLO VII – PROGETTI DI TERZI: ISTRUTTORIA, CRITERI DI VALUTAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO

Art. 18 – Istruttoria

Art. 19 – Criteri per la valutazione delle richieste

Art. 20 – Erogazione dei contributi

Art. 21 – Revoca dei contributi

Art. 22 – Monitoraggio e valutazione risultati

TITOLO VIII – PUBBLICITA' DELLA DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE E NORMA TRANSITORIA

Art. 23 – Pubblicità della documentazione istituzionale

Art. 24 – Norma transitoria

TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 (Oggetto)

1.1 Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 8, dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, di seguito indicata come "Fondazione", disciplina l'esercizio dell'attività istituzionale della Fondazione, stabilisce i criteri e le modalità con i quali la stessa attua gli scopi statutari e persegue la trasparenza dell'attività e l'efficacia degli interventi, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni definita in sede Acri e del Protocollo d'intesa MEF-ACRI, sottoscritto il 22 aprile 2015.

TITOLO II PRINCIPI GENERALI

Art. 2 (Scopi)

2.1 La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nell'ambito dei settori di intervento periodicamente individuati dal Consiglio Generale nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, dando rilievo alla valenza sociale, culturale ed economica delle iniziative.

Art. 3 (Modalità operative)

3.1 La Fondazione opera secondo criteri di economicità e di programmazione – annuale e pluriennale – nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà.

3.2 Nella definizione delle politiche di bilancio ed erogative la Fondazione persegue gli obiettivi di stabilizzare le erogazioni nel tempo e di realizzare un'equilibrata ripartizione delle risorse tra impegni annuali, pluriennali e continuativi.

3.3 La Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali attraverso:

- 1) l'attuazione di iniziative e progetti propri, anche mediante l'esercizio diretto e/o indiretto di imprese strumentali;
- 2) l'erogazione di contributi o la fornitura di beni e servizi per progetti o iniziative di terzi nei settori prescelti, destinati a produrre risultati socialmente rilevanti in un arco temporale determinato;
- 3) l'erogazione di contributi per il sostegno dell'attività ordinaria di soggetti la cui azione rientri nei settori di intervento prescelti dalla Fondazione, senza svolgere alcuna attività di sostituzione o di supplenza delle istituzioni deputate;
- 4) altre modalità ritenute idonee in funzione degli specifici obiettivi perseguiti.

3.4 Per l'attività istituzionale possono essere utilizzati proventi derivanti da liberalità di terzi non destinati ad incrementare il patrimonio. La Fondazione può assumere, in seguito a liberalità di terzi, la gestione di patrimoni finalizzati dal donante a specifiche destinazioni culturali e/o sociali nei settori di intervento, che saranno inseriti nell'ambito dei documenti di programmazione della Fondazione.

3.5 La Fondazione svolge la propria attività prevalentemente nel territorio della Provincia di Alessandria e nel caso di interventi ad alto contenuto sociale riconducibili ai settori sopraindicati può operare anche a livello nazionale e al di fuori del territorio nazionale, anche di intesa con altri organismi nazionali e/o internazionali.

TITOLO III ATTIVITA' DEGLI ORGANI

Art. 4 (Collaborazione)

4.1 Gli Organi statutari cooperano tra loro in un rapporto di leale e reciproca collaborazione, al fine di perseguire in maniera ottimale le finalità statutarie, nel rispetto dei

relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni. Il Collegio dei Revisori vigila affinché non si creino confusioni di responsabilità.

Art. 5(Consiglio Generale)

5.1 Il Consiglio Generale è l'organo responsabile del perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione, che ne indirizza l'attività e ne verifica i risultati.

5.2 Nel rispetto delle attribuzioni e delle modalità operative stabilite dallo statuto e dal presente Regolamento, scopo primario dell'attività del Consiglio Generale è la determinazione degli obiettivi, dei programmi e delle priorità della Fondazione, nonché la verifica dei risultati.

5.3 Il Consiglio Generale definisce periodicamente la quota di risorse, in funzione dei risultati della gestione del patrimonio, da destinare all'attività istituzionale, al netto degli accantonamenti patrimoniali e delle spese di funzionamento.

5.4 A tale fine il Consiglio Generale esercita le attribuzioni previste dall'art. 15 dello Statuto e, in particolare, nell'esercizio dell'attività istituzionale:

a) approva, anche sulla base di una proposta del Consiglio di Amministrazione, il Documento programmatico pluriennale individuando l'ambito temporale di operatività, i settori di intervento e per quanto possibile le relative risorse disponibili; nel caso di mancata proposta da parte del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Generale assume la diretta iniziativa;

b) approva il Documento programmatico previsionale annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione;

c) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'istituzione e l'esercizio da parte della Fondazione di imprese strumentali nell'ambito dei settori rilevanti, anche mediante l'assunzione di partecipazioni di controllo in società operanti in via esclusiva nei settori rilevanti;

d) approva il bilancio e la relazione sulla gestione, comprensiva del bilancio di missione, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

e) verifica periodicamente, di norma con cadenza semestrale, i risultati dell'azione del Consiglio di Amministrazione sulla base di apposite relazioni predisposte dallo stesso Consiglio relative all'attività istituzionale svolta;

f) determina le linee generali relative a particolari impieghi del patrimonio finalizzati agli ambiti di operatività istituzionale (ad es. acquisto di immobili funzionali ad attività istituzionali, acquisto di opere d'arte, etc.);

g) può istituire, per specifiche esigenze, commissioni consultive o di studio temporanee o permanenti, di cui possono fare parte anche soggetti esterni agli organi della Fondazione, determinandone le attribuzioni, le modalità di funzionamento e le eventuali indennità dei loro componenti mediante apposito regolamento.

Art. 6 (Consiglio di Amministrazione)

6.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo responsabile della gestione della Fondazione nei limiti determinati dalle linee strategiche e dagli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione deliberati dal Consiglio Generale.

6.2 Conformemente alle previsioni statutarie e di legge, il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione. In particolare, nell'esercizio dell'attività istituzionale, il Consiglio:

a) predispone la proposta di programma pluriennale entro il 15 ottobre precedente al primo esercizio di operatività del programma pluriennale e la sottopone al Consiglio Generale per le sue determinazioni;

b) predispone entro il 15 ottobre di ogni anno il Documento programmatico previsionale annuale e lo sottopone al Consiglio Generale per le sue determinazioni;

- c) predispone il bilancio della Fondazione, corredato della relazione sulla gestione, comprensiva del bilancio di missione relativo all'attività erogativa svolta nell'esercizio precedente;
- d) predispone relazioni semestrali sui risultati di gestione e sull'attività istituzionale per il Consiglio Generale.

Art. 7 (Commissione consultiva per l'attività erogativa)

7.1 Il Consiglio di Amministrazione si avvale, per quanto concerne l'attività erogativa, della collaborazione di una commissione consultiva nominata ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. f), dello statuto.

7.2 La composizione, la durata, le funzioni e le modalità operative della Commissione sono disciplinate da un apposito Regolamento.

Art. 8 (Struttura operativa)

8.1 La struttura operativa, coordinata dal Direttore, provvede alla predisposizione degli strumenti erogativi e all'istruttoria delle iniziative e dei progetti propri e di terzi da sottoporre agli Organi deliberanti, secondo criteri di imparzialità, economicità, comparazione e non discriminazione.

Provvede altresì all'attività di monitoraggio delle iniziative sostenute, sia dal punto di vista amministrativo contabile, che dal punto di vista delle attività realizzate.

TITOLO IV STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 9 (Documento programmatico pluriennale)

9.1 Il Documento programmatico pluriennale contiene la specificazione delle linee strategiche e degli obiettivi che la Fondazione intende perseguire nel periodo di riferimento.

Nel Documento programmatico pluriennale sono indicati i settori rilevanti, nonché gli altri settori di intervento nell'ambito di quelli ammessi, nei quali la Fondazione svolgerà la propria attività in conformità alle previsioni dello Statuto e del presente Regolamento.

9.2 Ai fini della predisposizione delle linee di programmazione, la Fondazione, secondo le modalità ritenute di volta in volta più adeguate, procede, anche mediante audizioni, studi e indagini, a definire le effettive esigenze del territorio secondo un percorso di approfondimento volto a interessare le più significative realtà pubbliche e private in esso operanti.

9.3 Sulla base del bilancio di missione annuale circa l'attività svolta, il Documento programmatico pluriennale viene periodicamente sottoposto a verifica, al fine di riscontrarne il grado di implementazione.

Art. 10 (Documento programmatico previsionale annuale)

10.1 Il Documento programmatico previsionale annuale contiene lo schema di previsione delle risorse disponibili, la ripartizione delle stesse per settore, le linee generali e gli indirizzi, nell'ambito delle previsioni del Documento programmatico pluriennale.

10.2 Il Documento programmatico previsionale annuale viene approvato dal Consiglio Generale entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.

10.3 In occasione dell'approvazione del Documento programmatico previsionale annuale, il Consiglio Generale può procedere alla verifica della attualità delle previsioni del documento pluriennale e alle eventuali modifiche necessarie, adeguatamente motivate.

10.4 Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'attività erogativa, secondo le indicazioni del Documento programmatico previsionale annuale, individuando e definendo le modalità operative ritenute più adeguate alla realizzazione degli indirizzi

(bando, presentazione domande, progetti propri, ecc.), rese pubbliche sul sito Internet della Fondazione al fine di assicurarne la più ampia diffusione.

TITOLO V MODALITA' OPERATIVE

Art. 11 (Progetti propri della Fondazione)

11.1 Per le iniziative proprie la Fondazione predispone documenti di progettazione ed eventuali studi di fattibilità indicanti gli obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti, il loro ruolo, i tempi di realizzazione, le risorse economiche riservate.

11.2 Nel caso di progetti propri d'importo uguale o superiore a Euro 100.000,00 quando l'intervento lo consenta, valutazione, anche tramite l'assistenza di consulenti, dell'effetto del progetto in termini di benefici prodotti per la collettività.

Art. 12 (Progetti di terzi)

12.1 Nella definizione del Documento programmatico previsionale annuale il Consiglio di Amministrazione individua e disciplina gli strumenti attraverso i quali i soggetti terzi possono proporre iniziative alla Fondazione per il relativo sostegno finanziario, garantendo la parità di accesso nel rispetto delle norme statutarie, del presente Regolamento e dei principi di programmazione definiti.

12.2 Le richieste di intervento da parte di terzi devono essere presentate su apposito modulo disponibile sul sito Internet della Fondazione e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente (all. n. 1).

12.3 La richiesta deve indicare:

- a) l'oggetto del progetto o dell'iniziativa;
- b) le generalità del richiedente, di eventuali partner e delle persone che in concreto si occuperanno della realizzazione dell'iniziativa;
- c) gli obiettivi che si intendono perseguire e i benefici per la collettività che possono derivare dall'iniziativa;
- d) le finalità, i contenuti e le azioni dell'intervento;
- e) il fabbisogno finanziario dettagliato e l'ammontare del contributo richiesto;
- f) le fonti di finanziamento ulteriore e le risorse proprie investite;
- g) i tempi di realizzazione;
- h) gli elementi considerati significativi come indicatori per valutare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati e l'impatto dell'intervento sul territorio;
- i) l'impegno a trasmettere relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'iniziativa per progetti di terzi che comportino erogazioni superiori ad euro 20.000;
- j) l'impegno a esibire idonea documentazione in ordine alle spese sostenute, alla loro inerenza al progetto sostenuto, nonché a rendicontare a conclusione del progetto circa i risultati conseguiti;
- k) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003.

Alle richieste deve essere allegato:

- a) statuto, atto costitutivo, documentazione sull'assenza dello scopo di lucro;
- b) ultimo bilancio consuntivo e bilancio previsionale;
- c) eventuale documentazione autorizzativa da parte delle autorità competenti, ove prevista in apposita normativa;
- d) impegno di terzi per la copertura delle spese dell'intervento eccedenti il contributo richiesto;
- e) deliberazioni dell'eventuale organo collegiale di approvazione del progetto o dell'iniziativa e di assunzione degli eventuali oneri non previsti.

12.4 Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere nell'eventuale avviso pubblico ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per la puntuale valutazione del progetto e della qualità del proponente.

Art. 13 (Impegni pluriennali)

13.1 Nell'ambito del Documento programmatico di cui all'art. 10, la Fondazione, nell'attuazione dei programmi contenuti nel Documento programmatico pluriennale, può assumere impegni pluriennali, comunque contenuti nell'arco di un triennio, che non ne pregiudichino la stabilità patrimoniale.

13.2 L'erogazione delle *tranches* annuali successive alla prima è effettuata sulla base degli stati di avanzamento del progetto, positivamente valutati sulla base di documentate relazioni.

Art. 14 (Ulteriori modalità operative)

14.1 Ove ritenuto opportuno la Fondazione potrà operare anche attraverso impieghi delle risorse patrimoniali collegati funzionalmente alle finalità istituzionali, in conformità a quanto previsto nel Regolamento per la gestione del patrimonio.

TITOLO VI

PROGETTI DI TERZI: DESTINATARI E MODALITA' DI INTERVENTO

Art. 15 (Destinatari degli interventi)

15.1 Possono beneficiare degli interventi della Fondazione i soggetti che per esperienza, competenza, professionalità, reputazione e capacità di *partnership* diano prova di essere in grado di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi delle iniziative proposte.

Sotto il profilo soggettivo, possono proporre iniziative:

a) i soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, dotati di personalità giuridica, nonché le imprese strumentali, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153;

b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;

c) le imprese sociali di cui al D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155;

d) le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero;

e) altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, privi di personalità giuridica, che promuovono lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di competenza della Fondazione, per iniziative o progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento.

15.2 Ai fini della formalizzazione delle iniziative o dei progetti di intervento, è necessario che i soggetti di cui al comma precedente siano organizzati e formalmente costituiti, per atto pubblico o registrato o per scrittura privata autenticata, operino stabilmente nel settore cui è rivolta l'erogazione da almeno 3 anni e che comprovino le loro esperienze, competenze e conoscenze, al fine di garantire la realizzazione e la sostenibilità del progetto.

15.3 Possono essere accolte richieste da enti o comitati privi delle caratteristiche indicate esclusivamente per iniziative ritenute particolarmente rilevanti a giudizio del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 (Soggetti esclusi)

16.1 Sono escluse dagli interventi della Fondazione le richieste:

- di natura commerciale, lucrativa e che producano una distribuzione di profitti;
- provenienti da persone fisiche, con l'eccezione delle erogazioni sotto forma di premi, borse di studio o di ricerca;

- provenienti da soggetti che non si riconoscano nei valori della Fondazione o che comunque perseguano finalità incompatibili con quelle dalla stessa perseguiti;
- provenienti da imprese di qualsiasi natura con esclusione delle imprese strumentali e dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente art. 15.1;
- provenienti da partiti e movimenti politici;
- relative a progetti proposti da organizzazioni di volontariato, che rientrano nell'attività istituzionale proposta dai CE.S.VOL;
- finanziamenti generici e finanziamenti a copertura di disavanzi pregressi.

16.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà individuare, nell'ambito dell'avviso pubblico, eventuali ulteriori cause di esclusione delle richieste, al fine di accrescere l'efficacia degli interventi.

Art. 17 (Azioni informative per l'accesso agli interventi)

17.1 Il Consiglio di Amministrazione predispone azioni informative volte a sollecitare le richieste di terzi per iniziative conformi agli strumenti di programmazione della Fondazione, concernenti i requisiti, le modalità e i termini per usufruire degli interventi.

17.2 Il Consiglio provvede alla pubblicità delle azioni informative, anche differenziata in base alla rilevanza degli interventi, mediante avvisi, comunicati, bandi generali o specifici, redatti in modo da garantire la trasparenza delle condizioni di accesso.

TITOLO VII

PROGETTI DI TERZI: ISTRUTTORIA, CRITERI DI VALUTAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO

Art. 18 (Istruttoria)

18.1 L'attività istruttoria inerente alla selezione dei progetti e delle iniziative di terzi è svolta dagli uffici secondo criteri e procedure predefiniti e standardizzati, che tengano conto delle caratteristiche dei proponenti, della dimensione delle risorse richieste e degli ambiti di intervento, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento.

18.2 L'istruttoria concerne la verifica degli aspetti formali della richiesta, della rispondenza ai requisiti fissati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Regolamento, nonché alle previsioni statutarie e agli strumenti di programmazione della Fondazione; possono essere richieste informazioni integrative, anche al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.

18.3 Vengono prese in considerazione e sottoposte ad istruttoria solo le richieste che risultino complete sotto il profilo formale.

18.4 L'attività istruttoria ex ante e di selezione delle richieste tiene conto in particolare:

- a) delle caratteristiche dei soggetti proponenti;
- b) se il progetto presentato è o non è finanziato dal Ce.s.vol.;
- c) se il contributo viene richiesto per sanare disavanzi pregressi;
- d) se il richiedente è soggetto o meno a ritenuta d'acconto;
- e) del settore di intervento interessato;
- f) della sede legale del richiedente;
- g) dell'anno di costituzione del soggetto richiedente;
- h) della forma giuridica dell'organizzazione e dell'eventuale riconoscimento giuridico;
- i) dell'eventuale iscrizione in pubblici registri;
- j) dell'esistenza di convenzioni;
- k) delle dimensioni del soggetto proponente;
- l) del personale impegnato nel progetto;
- m) dei partners previsti;
- n) dei destinatari degli effetti del progetto;
- o) dell'efficacia territoriale del progetto;

- p) delle forme di comunicazione;
- q) dei tempi di realizzazione del progetto;
- r) delle voci di spesa;
- s) delle fonti delle risorse;
- t) dei cofinanziamenti;
- u) del titolo in base al quale si dispone dell'immobile, in caso di richiesta di finanziamento per ristrutturazione o recupero artistico.

Art. 19 (Criteri per la valutazione delle richieste)

19.1 Nella valutazione delle iniziative il Consiglio di Amministrazione definisce metodi e parametri, desunti dagli obiettivi, dalle linee di operatività e di priorità degli interventi, nonché dal sistema dei valori di riferimento e con un'attenta valutazione dei costi in relazione ai benefici attesi, ispirati a principi di imparzialità, comparazione e trasparenza.

19.2 I progetti e le iniziative ritenuti ammissibili vengono sottoposti alle valutazioni di merito della Commissione Consultiva in materia Erogativa e/o del Consiglio di Amministrazione avuto riguardo:

- alla capacità di lettura del bisogno cui il progetto intende fare fronte e all'adeguatezza della soluzione proposta;
- alla sostenibilità economica e alla fattibilità, anche finanziaria, dell'iniziativa;
- ai profili innovativi dell'iniziativa o del progetto e alla sua capacità di perseguire i fini dell'erogazione;
- all'esperienza maturata nella realizzazione di iniziative analoghe, alla capacità di gestire l'attività proposta e alla reputazione;
- al grado di non sostituibilità rispetto all'intervento pubblico;
- alla valutazione dei costi del progetto e dei benefici che ne deriveranno.

19.3 La Commissione Consultiva in materia Erogativa e/o il Consiglio di Amministrazione, dopo aver effettuato l'esame delle richieste di contributo pervenute nei termini previsti, corredate delle ultime informazioni raccolte, effettua una valutazione per classi di meritevolezza sulla base dell'applicazione dei criteri di valutazione approvati unitamente al presente Regolamento e contenuti nelle schede di valutazione della richiesta di contributo, che vengono allegate al presente Regolamento (all. n. 2).

19.4 La competenza deliberativa è del Consiglio di Amministrazione, il quale potrà a suo insindacabile giudizio variare, con adeguata motivazione, i punteggi attribuiti e, contemporaneamente, la classificazione proposta dalla Commissione.

19.5 I soggetti che hanno proposto iniziative possono richiedere informazioni circa lo stato di avanzamento delle pratiche, mentre le decisioni, positive o negative, sulle richieste di erogazione sono comunicate con lettera del Presidente di norma entro 180 giorni dalla loro assunzione; in caso di decisione positiva la lettera contiene l'impegno alla erogazione del contributo previa rendicontazione, documentazione e verifica della realizzazione dell'iniziativa.

Art. 20 (Erogazione dei contributi)

20.1 L'erogazione dei contributi, di norma, è effettuata a consuntivo sulla base della presentazione di una rendicontazione contabile corredata dai documenti giustificativi di almeno l'80% del costo dell'intero progetto, di una relazione dettagliata sulla realizzazione del progetto e sui risultati ottenuti, inoltrate su apposito modulo della Fondazione sottoscritto dal legale rappresentante del richiedente, che viene allegato al presente Regolamento (all. n. 3). La rendicontazione dovrà essere ricevuta dalla Fondazione entro 12 mesi dalla data di protocollo della lettera di comunicazione della concessione del contributo. Nel caso in cui la rendicontazione contabile riguardi l'80% del costo del progetto, dovrà essere allegata anche la dichiarazione del legale rappresentante nella

quale si precisa che la residua percentuale del 20% è coperta dall'apporto di lavoro volontario da parte di componenti del soggetto beneficiario.

20.2 La documentazione di cui al punto precedente deve essere inviata alla Fondazione on-line mediante utilizzo del sistema ROL sul sito della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria (www.fondazionecralessandria.it), nonché trasmessa in cartaceo unitamente al modulo, firmato dal legale rappresentante negli spazi ove è previsto, sempre alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria – piazza della Libertà n.28 – 15121 Alessandria.

20.3 Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia disporre l'erogazione anticipata, totale o parziale, sulla base di giustificati motivi e/o garanzie ritenuti sufficienti circa la realizzazione dell'iniziativa.

20.4 Non sono consentite modalità di corresponsione che non permettano la tracciabilità dei pagamenti.

20.5 Qualora il rendiconto indichi spese inferiori a quelle previste, l'erogazione è disposta mantenendo la proporzione tra il contributo concesso e il preventivo di spesa.

20.6 Il Consiglio di Amministrazione può disporre erogazioni per stati d'avanzamento; la liquidazione è quantificata in proporzione agli importi indicati nel preventivo, alle spese rendicontate e al finanziamento deliberato.

20.7 Ogni variazione al progetto oggetto di contributo deve essere preventivamente autorizzata dalla Fondazione, pena la revoca dell'apporto finanziario.

20.8 La concessione o la reiterazione degli interventi non costituiscono motivo di aspettativa per i benefici futuri.

Art. 21 (Revoca dei contributi)

21.1 La Fondazione può revocare l'assegnazione delle risorse qualora:

- siano accertati i motivi che inducano a ritenere non possibile la realizzazione o la continuazione del progetto o del sostegno;
- sia accertato, all'esito della verifica della rendicontazione, l'uso non corretto dei fondi erogati; in questo caso la Fondazione potrà in qualsiasi momento disporre l'interruzione della contribuzione e richiedere la restituzione delle somme già eventualmente versate;
- sia accertata l'esistenza di ulteriori contributi di altri Enti non precedentemente dichiarati; in tale ipotesi la Fondazione potrà a suo insindacabile giudizio valutare di ridurre il contributo in misura proporzionale all'ammontare delle entrate non preventivate;
- sia accertato che entro 12 mesi dalla comunicazione della concessione del contributo, il progetto non sia stato realizzato o non sia pervenuta, entro il termine di cui all'art. 20.1, alla Fondazione la rendicontazione relativa all'attuazione del progetto, salvo giustificato motivo che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dovrà valutare al fine della concessione o meno, tramite delibera, della proroga del termine. Qualora la rendicontazione sia presentata entro il suddetto termine, ma risulti incompleta, la Fondazione provvede tempestivamente a richiedere l'integrazione assegnando un termine non superiore a 15 giorni;
- il soggetto beneficiario non abbia dato seguito ai contenuti del progetto proposto ovvero alle eventuali indicazioni della Fondazione per la sua realizzazione.

Art. 22 (Monitoraggio e valutazione risultati)

22.1 Nel caso di erogazioni di importo uguale o superiore a Euro 100.000,00, la Fondazione procederà alla verifica della pertinenza delle relazioni tecniche, ed in particolare degli stati di avanzamento dei lavori, delle fatture, delle relazioni dei responsabili del progetto, degli attestati di organismi terzi preposti al controllo, e, ove disponibili, dei risultati dei rapporti di collaudo da parte degli organi tecnici responsabili.

22.2 In caso di erogazione anticipata, totale o parziale, di contributi, indipendentemente dall'ammontare, verrà effettuata una verifica in itinere dello stato di attuazione del progetto.

22.3 La Fondazione, tramite la struttura operativa, verifica:

a) il rendiconto finale, in relazione alla coerenza fra il preventivo e la relazione di attuazione del progetto;

b) la coerente utilizzazione delle strutture, opere o apparecchiature sovvenzionate;

c) i risultati conseguiti, in relazione alle finalità programmatiche definite.

22.4 Nel caso di progetto di importo uguale o superiore a Euro 100.000,00, quando l'intervento lo consenta, valutazione ex post, anche tramite l'assistenza di consulenti, dell'esito del progetto, dei relativi costi, degli obiettivi sociali raggiunti ove misurabili, tenuto anche conto per quanto possibile degli eventuali indicatori di efficacia preventivamente determinati sulla base di una attenta valutazione del rapporto costi/risultati.

TITOLO VIII

PUBBLICITA' DELLA DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE E NORMA TRANSITORIA

Art. 23 (Pubblicità della documentazione istituzionale)

23.1 Lo Statuto, il Regolamento dell'attività istituzionale, il Documento programmatico pluriennale, il Documento programmatico previsionale annuale, il bilancio di missione ed eventuali altri documenti di valenza istituzionale sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.

23.2 La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'art. 11, commi da 2 a 5, del Protocollo d'intesa.

23.3 La Fondazione pubblica sul sito internet i risultati della valutazione ex post effettuata ai sensi del precedente art. 22, comma 4, in merito alle varie iniziative finanziate.

Art. 24 (Norma transitoria)

24.1 Il presente Regolamento entra in vigore il 9 marzo 2017 e conseguentemente si applica alle richieste di contributo presentate successivamente a tale data.

24.2 Alle richieste di contributo inoltrate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.